

- la flessibilità del Fondo, che si basa su una programmazione "delegificata", affidata alla Giunta regionale;
- la logica dell'integrazione che presiede alla programmazione del Fondo (il Fondo nasce come strumento di integrazione delle politiche settoriali della Regione e delle iniziative dei soggetti pubblici diversi dalla Regione);
- il coinvolgimento, nella programmazione, degli Enti montani e delle parti sociali;
- il recupero al Fondo stesso delle economie di spesa e l'acquisizione al Fondo degli interessi sulla giacenza di cassa, grazie alla gestione fuori bilancio.

4.5.7 Regione Emilia-Romagna

Assetto istituzionale delle competenze

Nell'ambito del più vasto quadro di competenze individuato dalla legislazione statale, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad individuare le funzioni conferite alle Comunità montane attraverso la l.r. 22/97, attuativa della legge 97/94. In tale sede si prevede quindi che le funzioni relative ai settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo siano di norma attribuite o delegate alle Comunità montane. Ulteriori funzioni di un ambito provinciale possono essere delegate in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso. Possono essere inoltre subdelegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province.

In particolare, per il settore agricoltura la l.r. 15/97 attribuisce alle Comunità montane tutte le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale. Invece, per il settore protezione civile, la l.r. 45/95 prevede il concorso delle Comunità montane alla realizzazione delle attività di protezione civile di competenza della Regione attraverso lo svolgimento di diversi compiti. Le Comunità montane inoltre, in accordo con i Comuni interessati e sentita la Provincia territorialmente competente, predispongono Piani intercomunali di protezione civile, possono dotarsi di una struttura di protezione civile e stipulare apposite convenzioni con Enti ed organismi pubblici.

Con la legge 3/99, recante "Riforma del sistema regionale e locale", in materia di territorio, ambiente e infrastrutture sono delegate le funzioni relative alla tutela dei castagneti ed al controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali, e le funzioni relative al vincolo idrogeologico. Inoltre lo spegnimento degli incendi boschivi è una funzione delegata alle Province che possono esercitarla d'intesa con la Comunità montana. In materia di Polizia Amministrativa Regionale e Locale, si attribuisce alle Province, Comunità montane e ai Comuni singoli o associati, in cui sia operante un Corpo o servizio di

polizia locale, la competenza a definirne con regolamento l'organizzazione, l'attività e le funzioni.

E' opportuno, infine, evidenziare che, a seguito del recente intervento di riforma da parte del legislatore statale (legge 265/99), il tema delle Comunità montane dovrà essere oggetto di ulteriore revisione anche da parte della legge regionale. Infatti, stanti le tradizionali funzioni di conservazione e valorizzazione delle zone montane, le Comunità montane assumono un ruolo fondamentale quali strumenti preferenziali per la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Quadro legislativo e attuazione della legge 97/94

La Regione Emilia-Romagna, con l'approvazione della propria legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 "Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna", che costituisce testo unico in materia, ha provveduto a recepire le norme della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Rispetto a tale legge, la norma regionale ha ricercato una maggiore e opportuna compatibilità tra le funzioni assegnate alle Comunità montane e quelle previste dalla legge n. 183/89 e ancora con quelle previste dalla legge n. 142/90.

Aspetto qualificante della l.r. n. 22/97, che orienta la politica sulla montagna nella Regione Emilia-Romagna, è costituito dal rapporto tra la programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni e il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle Comunità montane, quale è definito dalla legge 97/94, piano che si configura inequivocabilmente come strumento di attuazione della programmazione regionale, provinciale e comunale per l'ambito territoriale montano. La scelta operata dal legislatore regionale è quella di favorire la predisposizione da parte delle Comunità montane di strumenti di pianificazione "leggeri", cioè di Piani di sviluppo socio-economico attuativi della programmazione comunale, provinciale e regionale, per i quali siano previste anche e soprattutto rapide procedure di approvazione.

Nella legge, l'istituzione di fondi per il finanziamento di interventi speciali per la montagna, i criteri di riparto dell'insieme dei Fondi e le modalità di erogazione degli stessi, sono stati ispirati da questa funzione attribuita al Piano di sviluppo socio-economico delle Comunità montane. In questo disegno la Comunità Montana assume un rilevante ruolo di promotore dello sviluppo della montagna, alimentando con risorse proprie, che derivano dal riparto dei fondi trasferiti dallo Stato e da quello integrativo della Regione, la realizzazione di un piano di opere e di interventi, coerenti con la programmazione dei Comuni, della Provincia e della Regione, sul quale possono concorrere con risorse proprie altri soggetti istituzionali, a partire dai Comuni e dalle Province, e soggetti privati.

RISORSE ATTIVATE E FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

Spese per investimenti

Per quanto riguarda gli adempimenti regionali della legge n. 97/94 relativamente all'istituzione dei Fondi per la montagna, si specifica che:

- la legge regionale n. 22/97, artt. 45 e 47, ha istituito rispettivamente il "Fondo per gli interventi speciali per la montagna" ed il "Fondo regionale per la montagna". Il primo è finanziato con l'ottanta per cento delle risorse provenienti dal Fondo nazionale per la montagna ed il secondo con risorse a carico del bilancio regionale. L'istituzione dei due fondi, che sono integrati tra loro, dà attuazione alle norme di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge n. 97/94. Gli stessi articoli 45 e 47 indicano i criteri di utilizzazione dei due fondi;
- la legge regionale n. 22/97, art. 46, ha, altresì, istituito il "Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ad attività di riassetto idrogeologico", che sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente, integrando il reddito delle imprese agricole montane e riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori in montagna. Il Fondo è finanziato con il venti per cento delle risorse provenienti dal Fondo nazionale per la montagna. Le modalità e i criteri del suo utilizzo sono fissate con lo stesso articolo 46;

Ai fini dell'attuazione degli articoli 45, 46 e 47 sopra indicati, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato una specifica deliberazione (n. 1839 del 14 ottobre 1997) recante apposite modalità di erogazione, rendicontazione, revoca dei finanziamenti recati dai fondi.

A partire dal 1997, anno di approvazione della citata legge regionale n. 22, sono state attivate risorse pari a 3,5 miliardi di lire annui, a titolo del Fondo regionale per la montagna. Tali risorse sono state ripartite tra le Comunità montane, unitamente all'ottanta per cento delle risorse provenienti dal Fondo nazionale per la montagna, per la realizzazione del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico 1998-2000 delle Comunità montane e dei relativi Programmi Annuali Operativi. Il riparto a favore delle Comunità montane è stato effettuato, così come disposto dagli articoli 45 e 47 della l.r. n. 22/97, per il sessanta per cento, in proporzione alla superficie delle Comunità Montana, per il quaranta per cento, in proporzione alla popolazione delle stesse.

I settori d'intervento attivati dalle Comunità montane con tali risorse sono essenzialmente i seguenti: agricoltura, forestazione, rinaturalizzazione e valorizzazione aree protette, turismo e agriturismo, difesa del suolo e protezione civile, trasporti e viabilità, recupero beni artistici e culturali, servizi tecnici associati, ricerche ed elaborazione progetti, servizi socio-sanitari.

All'interno della più complessiva logica di integrazione dei finanziamenti disponibili per le aree montane, parte delle risorse provenienti dal Fondo regionale per la montagna e dall'ottanta per cento del Fondo nazionale per la montagna (così come definito nell'articolo 45 della l.r. n. 22/97) sono state inoltre utilizzate dalle Comunità montane per partecipare al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, ai quali le Comunità montane stesse partecipino.

Per quanto riguarda l'utilizzo del rimanente venti per cento del Fondo nazionale per la montagna, esso è stato ripartito ed assegnato alle Comunità montane, così come definito all'art. 46 della l.r. 22/97, in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali. Queste risorse sono utilizzate per concedere contributi ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

Spese di mantenimento e funzionamento

Oltre alle somme in conto capitale per investimenti il competente Servizio regionale, Servizio Affari Istituzionali e Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. a) della l.r. 22/97, ha concesso alle Comunità montane, per l'anno 1999, la somma di L. 3,4 miliardi, a titolo di contributo per le spese di mantenimento e funzionamento.

Tale somma è stata ripartita secondo i parametri indicati dall'art. 42 della l.r. 22/97:

- a) una prima quota di lire 500 milioni è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane;
- b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a) è ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;
- c) una terza quota, pari a un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a) è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.

Interventi di settore

Quanto sopra descritto non esaurisce gli interventi realizzati per le aree montane dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto, oltre alla attuazione della l.r. n. 22/97, curata dal Servizio Programmazione Economico-Territoriale e, in particolare, all'interno di questo, dall'Ufficio Programmi d'area e politiche per la montagna, nel corso del 1999 sono anche state attivate politiche settoriali per la montagna, qui di seguito indicate.

Agricoltura

In questo settore, nel corso del 1999, oltre all'attuazione di interventi di carattere ordinario finalizzati al mantenimento dell'agricoltura in montagna - quali, ad esempio, quelli di assetto e riordino fondiario rivolti alle aziende agricole di montagna, per un totale complessivo di L. 450 milioni - si è proceduto all'attuazione della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della l.r. 27 agosto 1983, n. 34".

Tale legge infatti, all'art. 3, ripartisce tra Province e Comunità montane le funzioni in materia di agricoltura, delegando a queste ultime tutte le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale, sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, ivi compresa la concessione degli incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi. Le funzioni sopra citate devono essere esercitate dalle Comunità montane in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e settoriali, deliberati dalla Regione, anche attraverso la formulazione di programmi operativi annuali o pluriennali.

Sempre nel settore relativo agli interventi in agricoltura, con deliberazione del 29 luglio 1999, n. 1227, il Consiglio regionale ha approvato il "Programma regionale agrituristico di rivitalizzazione delle aree rurali - Biennio 1999-2000 - Attuazione della l.r. 28 giugno 1994, n. 26" che indica nelle Province e nelle Comunità montane gli Enti attuatori del programma stesso, sulla base di un finanziamento regionale pari a L. 2 miliardi per ogni anno. Gli Enti attuatori, in relazione alla quota di risorse loro assegnata, sulla base di quanto definito dall'art. 7 della l.r. n. 15/97 sopra citata, devono predisporre i bandi per l'accesso ai contributi da parte delle aziende interessate, approvare la graduatoria delle domande ammissibili, concedere i contributi e provvedere alla loro erogazione, verificare il rispetto delle scadenze previste per il completamento dei progetti ammessi a contributo e concedere eventuali proroghe.

Difesa del suolo

In questo settore si è operato a due livelli, sia per l'attuazione del processo di delega alle Comunità montane delle funzioni tecniche ed amministrative in materia di vincolo idrogeologico, sia per la difesa del suolo nelle aree montane.

Per quanto riguarda il primo livello di intervento, con la legge regionale n. 3/99 "Riforma del sistema regionale e locale", attuativa del D.lgs. n. 112/98, la Regione Emilia-Romagna, ha trasferito alle Comunità montane, per gli ambiti territoriali di loro competenza, le funzioni tecniche ed amministrative in materia di vincolo idrogeologico. Con ciò la Regione, mantenendo le sole funzioni di coordinamento, controllo ed indirizzo nelle materia delegate e perseguendo l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi, ha attuato un

decentramento delle funzioni gestionali agli Enti Locali nel settore del governo del territorio e ha riconosciuto alle Comunità montane un ruolo centrale di riferimento per i cittadini e per i Comuni, avvicinando il punto di erogazione dei servizi e degli atti amministrativi al luogo di formazione della domanda.

Relativamente agli interventi di difesa del suolo nei territori montani, nel corso del 1999 sono stati programmati lavori per un importo complessivo di oltre 55 miliardi su finanziamento statale e regionale.

I programmi di intervento perseguono finalità di manutenzione diffusa del territorio, in quanto sono finalizzati alla costruzione di nuove opere di regimazione idraulica e di consolidamento di abitati e alla manutenzione di analoghe opere già realizzate con programmi precedenti. Sono previste anche indagini e rilievi necessari alla progettazione di nuove opere da realizzare successivamente, utilizzando ulteriori risorse finanziarie.

La Regione, che generalmente progetta ed esegue gli interventi con le proprie strutture tecniche, affida alle Comunità montane l'esecuzione di alcuni lavori di consolidamento dei versanti e la realizzazione di opere di difesa idraulica, riconoscendo così a questi organismi capacità tecniche e di presenza sul territorio.

Infrastrutture telematiche

In questo settore la Regione Emilia-Romagna ha attivato, a partire dal 1996, un programma di informatizzazione della montagna, finalizzato al superamento delle difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di Amministrazioni pubbliche e di Enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani.

Il programma, finanziato con le risorse provenienti dall'Obiettivo Comunitario 5b, ha portato alla costituzione di reti telematiche che collegano le sedi delle Comunità montane con i Comuni del proprio territorio di competenza e, tramite i nodi provinciali, con il sistema telematico regionale.

Le iniziative progettuali relative alla telematica sono state tutte definite in una logica di piena integrazione con il progetto SIM in avanzato stato di attuazione.

Servizi sociali

Nell'ambito del finanziamento di un programma di sviluppo di iniziativa locale riferito alla popolazione anziana del territorio regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1207/99, attuativa della l.r. n. 2/1985, nel corso del 1999 sono stati approvati e finanziati cinque progetti, per una spesa complessiva di L. 294 milioni, di cui 146 a contributo regionale, aventi come

obiettivo la realizzazione di azioni positive nelle zone montane, così come indicato dagli articoli 1, 8, 9, 13 della l.r. n. 5/94.

Tali azioni positive sono finalizzate al mantenimento dell'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale, alla prevenzione dell'emarginazione della persona anziana nel proprio ambiente familiare e sociale, all'adeguamento dell'organizzazione dei servizi (trasporti, servizi pubblici, commercio, cultura, attività turistico-ricreative) alle esigenze specifiche dei cittadini anziani, alla realizzazione in forma sperimentale di progetti finalizzati ad inserire l'anziano solo in una famiglia diversa da quella naturale, in raccordo o con la collaborazione del Comune singolo o associato o della Comunità Montana.

Nello specifico, i cinque progetti approvati e finanziati, che riguardano quattro Comunità montane delle Province di Piacenza, di Modena, di Bologna e di Ravenna, sono i seguenti:

- "Progetto inerente l'istituzione del servizio di visitatore domiciliare per anziani";
- "Progetto inerente la realizzazione sperimentale di forme di affidamento di anziani";
- "Progetto inerente la realizzazione sperimentale di attività volte a contrastare l'isolamento degli anziani";
- "Progetto di sostegno della domiciliarità degli anziani non autosufficienti";
- "Progetto di avvio di un servizio di trasporto per anziani soli o con problemi"

Turismo

Nel settore turistico, nel corso del 1999, la Regione Emilia-Romagna ha attivato una molteplicità di interventi, rivolti alle aree montane, utilizzando sia risorse regionali che risorse provenienti dall'Obiettivo Comunitario 5b.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2570 del 30 dicembre 1999 avente per oggetto "Legge regionale 26/87 - Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche. Quadro organico e concessione dei contributi per l'anno 1999, relativi alle richieste pervenute entro il 30 ottobre 1998", la Regione ha approvato l'elenco degli interventi (istruiti dalle Comunità montane) ammessi a contributo regionale per un totale complessivo di oltre L. 1,5 miliardi. Tali interventi riguardano:

- attività di sistemazione ambientale: 15 interventi per un contributo regionale pari a L. 0,5 miliardi. Gli interventi hanno interessato i territori montani delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna;
- attività di revisione degli impianti: 14 interventi per un contributo regionale pari a L. 1 miliardo.

E' stato così possibile finanziare 173 interventi con contributi pari a L. 39 miliardi per il periodo 1996-1999. Di tali risorse, sono stati destinati circa 36 miliardi per realizzare 161 interventi nei territori collinari e montani. Si evidenzia

che la Regione ha reintegrato con fondi propri il budget comunitario nell'anno 1999. Tali risorse ammontano, per le aree montane e collinari, a circa 12 miliardi di lire.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2750 del 30 dicembre 1998, n. 2750 "Legge regionale 7/98 - Approvazione piano di cofinanziamento per l'anno 1999 alle Unioni di prodotto", la Regione Emilia-Romagna ha approvato un programma di sostegno alle attività di promozione turistica delle Unioni, per l'anno 1999, assegnando un cofinanziamento di 0,5 miliardi di lire all'Unione Appennino e Verde per la realizzazione di un progetto di un importo pari a L. 825 milioni. Le azioni del progetto hanno sostenuto, tra l'altro, il turismo della neve, l'escursionismo, l'enogastronomia, i castelli.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 18 gennaio 1999 "Legge regionale 7/98 - Approvazione Piano di cofinanziamento ai soggetti privati aderenti alle Unioni", la Regione ha approvato un programma di sostegno ai progetti di commercializzazione turistica dei privati aderenti alle Unioni, per l'anno 1999, assegnando un cofinanziamento di L. 936 milioni per la realizzazione di 17 progetti presentati dai privati aderenti all'Unione Appennino e Verde. Tali progetti hanno commercializzato, tra l'altro, offerte di escursionismo, turismo bianco, soggiorni natura, parchi appenninici, enogastronomia tipica.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 31 marzo 1999 "Progetto Itinerari Enogastronomici", la Regione ha inteso sostenere la nascita delle "Strade dei vini e dei sapori" per una concreta valorizzazione dell'enogastronomia tipica regionale. Il progetto ha già dato buoni risultati e si conferma quale scelta di forte sostegno ai territori collinari e montani; tale sostegno ha favorito l'associazione e la collaborazione fra tanti soggetti privati (cantine, agriturismi, alberghi) determinando una crescita di questa particolare forma di economia turistica dei territori appenninici. Si sono già costituite 2 Strade dei Vini e dei Sapori: "Città Castelli Ciliegi (colline tra Bologna e Modena) e "Colli di Scandiano e Canossa".

Infine, con i fondi provenienti dall'Obiettivo Comunitario 5b sono stati attivati a due bandi, le cui graduatorie sono state approvate nel 1996 e nel 1998. A seguito della riprogrammazione delle risorse (causa il contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche per il terremoto) la Regione Emilia-Romagna ha reintegrato i finanziamenti comunitari con risorse proprie (ai sensi della l.r. 5/99) e ha permesso di finanziare gli interventi cosiddetti di overbooking.

Trasporti

In questo settore si è provveduto a finanziare interventi di manutenzione della viabilità locale minore di tutto il territorio regionale (strade comunali e provinciali) in attuazione dell'art. 167 "Contributi per opere stradali" della l.r. n. 3/99, riconoscendo tra i beneficiari anche le Comunità montane. Tali contributi

sono concessi in conto capitale, fino al 100% della spesa ammissibile, sulla base delle proposte formulate dalle Province e per opere non in contrasto con gli strumenti urbanistici.

La Giunta regionale, relativamente al programma 1999-2000, dell'importo complessivo di L. 7 miliardi, ha predisposto i criteri e le modalità di assegnazione di contributi con la deliberazione n. 1031 del 22 giugno 1999. Tale deliberazione, oltre a determinare il contributo massimo attribuibile ad ogni beneficiario nella quota dell'80% della spesa ammissibili, ha definito le tipologie degli interventi finanziabili, attribuendo, generalmente, maggiore punteggio agli interventi in ambito collinare e montano. Il programma 1999-2000 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2792 del 30 dicembre 1999 ha infatti assegnato contributi ad interventi ubicati in ambito collinare e montano per oltre 5,6 miliardi di lire (81% del finanziamento disponibile).

Programmi speciali d'area e Patti territoriali

In attuazione della l.r. n. 30/96 "Norme in materia di programmi speciali d'area", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha introdotto uno strumento innovativo di intervento territoriale, sono stati attivati tre programmi riferiti in specifico alle aree del territorio montano della regione. Obiettivi dei programmi sono, essenzialmente, il rilancio dal punto di vista economico delle aree in questione e la valorizzazione delle risorse che le caratterizzano, sia dal punto di vista ambientale, culturale e turistico. Le risorse investite nei programmi d'area sono sia pubbliche che private.

Inoltre nel territorio regionale sono attivi alcuni strumenti della programmazione negoziata, in particolare alcune proposte di Patto territoriale, che vedono la concorrenza di risorse pubbliche e private e al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio montano nel suo complesso. In particolare ricordiamo il Patto territoriale per l'occupazione dell'Appennino Centrale, che coinvolge, oltre alla Regione Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria e le Marche, il Patto è già approvato ed operativo, ad esso si sta affiancando la proposta di un Patto territoriale verde, di carattere specificatamente agricolo-forestale nei medesimi territori.

Il Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica ha inoltre consentito l'avvio delle procedure di formazione di ulteriori due patti, garantendo la copertura finanziaria per l'assistenza tecnica, si tratta del Patto territoriale dell'Appennino Modenese, che interessa le tre Comunità montane della Provincia di Modena e il Patto territoriale dell'Appennino Parmense che interessa le due Comunità montane di Parma e alcuni Comuni adiacenti della fascia pede-appenninica.

4.5.8 Regione Toscana

Assetto istituzionale delle competenze

Le strutture amministrative regionali che si occupano dei problemi della montagna sono l'Area extradipartimentale "Metodi e strumenti della programmazione" e, all'interno di questa, l'Unità operativa complessa "Sistemi locali e programmazione dello sviluppo montano". All'interno della Giunta regionale è stato inoltre costituito un ufficio di coordinamento delle politiche della montagna.

Risorse attivate e fondo regionale per la montagna

Il Fondo regionale per la montagna è stato istituito ed è disciplinato dalla l.r. 95/96. L'importo dei principali trasferimenti alle Comunità montane di competenza 1999 è il seguente:

- Fondo regionale della montagna: 6,8 miliardi di lire;
- Fondo nazionale ordinario per gli investimenti: 0,7 miliardi di lire ;
- finanziamento per spese generali di funzionamenti: 3 miliardi di lire.

Quadro legislativo e attuazione della legge 97/94

Rispetto alla documentazione inviata lo scorso anno, che resta attuale, le novità intercorse sono:

- 1) con delibera della Giunta dell'8 novembre 1999 n. 1252 è stata data attuazione al D.lgs. 56/98 con il quale si riconosce l'esonero dell'IVA per gli agricoltori che svolgono la loro attività in zone di montagna e che abbiano un volume d'affari inferiore ai 15 milioni;
- 2) è in via di elaborazione tecnica una proposta di legge regionale relativa all'adeguamento dell'ordinamento delle Comunità montane alle novità introdotte dalla legge 265/99.

Per quanto riguarda la legge 97/94 essa è stata attuata attraverso la predisposizione di appositi interventi normativi regionali. Ad esempio, nell'ambito della gestione dei beni agro-silvo-pastorali (art. 3), la l.r. 39/00 (legge forestale) ha previsto la predisposizione dell'inventario dei beni collettivi silvo-pastorali con annotazione sui registri immobiliari e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. All'amministrazione di tali beni provvedono le Amministrazioni separate dei beni di uso civico (ASBUC) o, in mancanza, i Comuni.

Per quanto riguarda la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco (art. 8) esse sono regolamentate da leggi regionali, in modo non esclusivo per i territori montani, che si ispirano sostanzialmente ai principi contenuti nella legge 97/94 e prevedono un ruolo specifico per le Comunità montane. La legge regionale sulla caccia (3/94) prevede che le Province acquisiscano il parere delle Comunità montane sui piani faunistico-venatori, che

prevedono i comprensori omogenei per l'esercizio della caccia e la localizzazione ed estensione delle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie.

La pesca è disciplinata dalla l.r. 25/84 che si ispira a criteri di tutela, mantenimento e ripristino della risorsa idrica nonché, anche attraverso la previsione di zone a regolamento specifico, a criteri di sviluppo delle attività locali e di creazione di posti di lavoro. Le Comunità montane sono poste fra i soggetti privilegiati per la presentazione di progetti di intervento per il miglioramento della risorsa ittica ammissibili a contributo.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla l.r. 39/00 che definisce tali prodotti e ne regola la raccolta distinguendo quella amatoriale da quella professionale. La raccolta dei funghi e dei tartufi trova invece una disciplina specifica rispettivamente nelle ll.rr. 16/99 e 50/95 in attuazione della legge quadro 382/93. Tali normative si ispirano al principio della considerazione privilegiata in favore dei residenti in zone montane e della raccolta a fini di attività economica. Le Comunità montane hanno la possibilità di emanare regolamenti specifici in materia qualora ricorrano particolari condizioni.

In applicazione dell'art. 9, sempre la l.r. 39/00 (legge forestale) ha previsto forme di gestione associata dei beni silvo-pastorali fra Enti pubblici ed anche fra proprietari pubblici e privati, affidando alle Comunità montane, per i territori di loro competenza, la promozione di tali associazioni.

Ancora attraverso la l.r. 39/00 (legge forestale) è stata data attuazione alla disposizione che prevede l'affidamento a coltivatori diretti che conducono aziende in comuni montani, di interventi di sistemazione e manutenzione del territorio fino all'importo di 30 milioni di lire (art. 17). E' previsto anche l'affidamento a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale che svolgano la loro attività prevalentemente nei comuni montani, di lavori di sistemazione forestale fino all'importo di 300 milioni di lire.

Per favorire l'insediamento di attività economiche (art. 19), la Regione, dando attuazione alla disposizione attraverso l'art. 2 della l.r. 95/96, con la deliberazione di Consiglio regionale n. 333 del 14 ottobre 1997, ha istituito presso la Fidi Toscana S.p.A. un fondo per interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche in zone montane al di sopra dei 300 metri s.l.m. Le agevolazioni consistono in un abbattimento del tasso di interesse in modo che questo non sia superiore al 3 %, su massimali d'investimento che variano da 100 a 700 milioni, in relazione al tipo di impresa e al tipo di investimento.

Infine, con delibera del Consiglio regionale n. 441 del 4 ottobre 1994, successivamente integrata dalla n. 213 del 7 marzo 1995, si è provveduto alla individuazione dei comuni e dei centri abitati aventi le caratteristiche stabilite dalla norma (art. 23). Molti Comuni hanno chiesto e ottenuto l'autorizzazione in

deroga all'organizzazione del trasporto locale secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti comunali.

4.5.9 Regione Umbria

Assetto istituzionale delle competenze

La Regione dell'Umbria con legge regionale 47/83 ha delegato alle Comunità montane le funzioni amministrative e gli interventi per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico dei territori montani.

Con legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 sono state ridelimitate le Comunità montane ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e conferite a tali Enti ulteriori funzioni amministrative e compiti in materia di agricoltura e foreste. Gli stessi Enti sono i soggetti istituzionali delegati alla realizzazione degli interventi previsti dalla normativa in oggetto. Tale delega è stata riconfermata con legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 la quale all'art. 1, comma 3 recita: "Spettano alle Comunità montane le funzioni ad esse conferite dalla legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e gli interventi speciali per la montagna previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'Unione Europea".

Per quanto concerne le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi le Comunità montane sono anche in questo caso soggetti istituzionali delegati (l.r. 4 agosto 1987, n. 37 e l.r. 2 marzo 1999, n. 3).

Quadro legislativo e attuazione della legge 97/94

Relativamente al quadro legislativo regionale per le azioni finalizzate alla salvaguardia della montagna previste dalla legge 97/94 si fa riferimento alla legge regionale 28 agosto 1995, n. 40: "Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale".

Sinteticamente gli interventi speciali previsti dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 40, riguardano:

- azioni relative al mantenimento e riqualificazione del patrimonio agro-silvo-pastorale;
- azioni di sistemazione idraulica e idraulico-forestale e di bonifica;
- azioni di manutenzione e riqualificazione del patrimonio paesaggistico-ambientale montano e rurale.

Risorse attivate e fondo regionale per la montagna

Con la citata legge regionale 40/95 è stato istituito, inoltre, il Fondo regionale per la Montagna. Con le somme afferenti al Fondo regionale per la Montagna le Comunità montane attuano gli interventi previsti al Titolo I

(Interventi speciali) della suddetta legge regionale e segnatamente agli artt. 4, 5 e 6 restando preclusa al momento l'attivazione di qualsiasi regime di aiuti.

Si sottolinea che con deliberazione del Consiglio regionale 15 marzo 1999, n. 652 è stato approvato il Piano forestale regionale per il decennio 1998-2007. Tale documento rappresenta lo strumento programmatico di riferimento per le attività del settore forestale perciò è opportuno ritenere che la programmazione degli interventi previsti dalla normativa in oggetto debbano rientrare negli obiettivi di detto Piano.

Azioni esemplificative

Con il Fondo per la montagna sono altresì finanziati o cofinanziati iniziative ed interventi rientranti nell'ambito di progetti già attivati ed approvati dalla Commissione Europea quali progetti Leader, progetti pilota, attività di studio, formazione e informazione nell'ambito della salvaguardia e valorizzazione della montagna sempre che le azioni previste da tali progetti rientrino tra gli obiettivi sanciti dalla normativa in oggetto.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti progetti:

- Progetto REMER

Intervento previsto: Restauro di un mulino ed azioni di promozione per la fruizione turistico-didattica di strutture dell'era preindustriale (cofinanziamento);

- Progetto Pilota (Approvato con decisione della Commissione Europea del 17.8.1999)

Intervento previsto: Costituzione capitale locale per lo sviluppo sociale e l'occupazione della Valnerina, del Subasio, dei Monti Martani e del Serano e della Valle Umbra Sud (cofinanziamento);

- Progetto Leader II (Piano di Azione Locale del GAL Alto Tevere)

Intervento previsto: Progetto di riqualificazione turistica pineta di Candeleto (cofinanziamento);

- Progetto Leader II (Piano di Azione Locale del GAL Sibillini Umbria)

Interventi previsti: "Giardino Appenninico", "La strada dei sapori" e "Pineta del Pettinaro" (cofinanziamento).

4.5.10 Regione Marche

Quadro legislativo e attuazione della legge 97/94

La Regione Marche ha approvato due leggi di carattere generale che contengono disposizioni a favore delle zone montane: la legge n. 12 del 1995 e la legge n. 35 del 1997; la prima è essenzialmente una legge "ordinamentale" che riguarda cioè la struttura, l'organizzazione, il funzionamento delle Comunità montane; la seconda è la legge di disciplina delle funzioni, delle attività, degli interventi sul territorio montano.

Il quadro di riferimento, per le due leggi, sono i principi e gli indirizzi contenuti rispettivamente, nelle leggi n. 142 del 1990 e n. 97 del 1994.

Per quanto concerne l'attuazione della legge n. 97/94, le disposizioni della legge regionale n. 35/97 da considerare sono, in particolare, quelle di seguito indicate.

Art. 3 — (Piccole opere di manutenzione ambientale)

Le norme previste, fondamentali per il mantenimento del sistema "montagna", indicano tra le priorità la sistemazione idraulico-forestale; al riguardo, sono previsti contributi da parte delle Comunità montane:

Art. 4 — (Forme di gestione del patrimonio forestale)

Con l'articolo 4, mutuato dall'articolo 9 della legge n. 97/94, si tende a risolvere il problema della inadeguata dimensione della proprietà forestale, che spesso si traduce nell'impossibilità di gestire efficacemente il soprassuolo boschivo, incrementandolo e migliorandolo. Viene quindi affermato il ruolo dell'associazionismo quale strumento sia per la migliore gestione e tutela del patrimonio boschivo che per la sorveglianza ambientale.

Art. 6 — (Funzioni delle Comunità montane)

L'articolo, che stabilisce che alle Comunità montane spettano tutte le funzioni amministrative oggetto degli interventi per la montagna, escluse quelle che la legge riserva espressamente ad altri enti, prevede un ampio decentramento di funzioni alle Comunità montane stesse; tra queste vanno segnalate quelle relative alla gestione del demanio forestale regionale (art. 7).

Art. 9 — 11 (Iniziative per il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione nei territori delle Comunità montane)

Gli articoli 9, 10 e 11 sono dettati a sostegno delle iniziative delle Comunità montane che favoriscono il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione e imprenditorialità, mediante interventi finalizzati, tra l'altro, al recupero e al ripristino di aree dissestate e di particolare interesse ambientale; alla valorizzazione del patrimonio forestale e di aree ricreative; alla conservazione di beni storici ed artistici; alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Viene sancito il principio che la Regione provvede alla concessione di finanziamenti tenendo conto del numero e della qualità degli occupati coinvolti nelle iniziative relative.

Art. 12 — (Interventi e agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture)

L'articolo 12, al fine di consolidare e sviluppare l'agricoltura in montagna, prevede la concessione alle aziende agricole, da parte delle Comunità montane, di contributi per il miglioramento delle infrastrutture (approvvigionamento idrico, viabilità podereale; potenziamento delle linee elettriche; allacci telefonici, ecc.).

Art. 13 — (Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)

Le disposizioni previste tendono ad incrementare sia l'ingresso dei giovani sulla scena imprenditoriale agricola, anche in forma cooperativa, che la ricomposizione fondiaria; il riferimento è all'art. 13, comma 4, della legge 97/1994.

Art. 15 – (Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)

Si vuole, con questa norma (che si basa sull'art. 19 della legge 97/94), determinare un decongestionamento delle aree metropolitane caratterizzate da fenomeni di concentrazione demografica con conseguente crisi nella qualità dei servizi.

La delocalizzazione, auspicata con questo articolo, tende a contribuire al consolidamento delle opportunità di reddito:

Art. 16 – (Individuazione delle località abitate nelle zone montane)

L'articolo in esame assegna alla Giunta Regionale il compito di individuare le località abitate nelle zone montane in attuazione di specifiche disposizioni di legge.

Tale individuazione è stata effettuata con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 19 – (Progetti integrati e progetti pilota)

E' previsto che la Regione concorra al finanziamento dei seguenti progetti, presentati dalle Comunità montane:

- progetti volti all'esercizio associato di funzioni e di servizi pubblici;
- progetti pilota contenenti azioni sperimentali e dal carattere di trasferibilità nelle materie ad esse attribuite o delegate;
- progetti integrati per le funzioni ad esse attribuite e delegate, che prevedono il concorso finanziario di privati

Risorse attivate e fondo regionale montagna

Le risorse finanziarie, riferite all'anno 1999, comunque destinate alla montagna sono quelle di seguito indicate:

- *Il Fondo regionale per la montagna*, alimentato con risorse di varia provenienza (statali e regionali), è ripartito tra le Comunità montane sulla base di criteri che attengono alla superficie classificata montana, alla popolazione residente, agli addetti all'agricoltura nel territorio montano e alle fasce territoriali previste dall'articolo 28, comma 4, della legge n. 142/1990.

Una parte del fondo è stata destinata alle iniziative delle Comunità montane a favore dell'occupazione (artt. 9 -11 della L.R. 35/97) e ai progetti integrati e pilota delle Comunità montane stesse (art. 6 e 19 della L.R. 35/97).

Per il 1999 il fondo ammontava a lire 8.476.800.000 più lire 2.000.000.000 di autorizzazione alla assunzione di obbligazioni.

A questa somma va aggiunta la parte relativa alla gestione del demanio forestale regionale (delegata alle Comunità montane) pari a lire 1.600.000.000 e quella concernente il finanziamento delle opere idrauliche (lire 6.200.000.000).

Sono inoltre da considerare le risorse destinate alle spese di funzionamento delle Comunità, pari a lire 1.800.000.000.

- Tra le *altre risorse* finanziarie comunque destinate alla montagna è possibile rilevare gli interventi riguardanti:

- a) il mantenimento dei servizi di trasporto in montagna, ai sensi dell'art.23 della legge 97/94 sono stati individuati i Comuni montani con meno di 5000 abitanti e i nuclei abitati con meno di 500 abitanti e determinati i criteri generali a cui i Comuni in questione debbono attenersi per la redazione del regolamento comunale che consente il trasporto di persone con automezzi non necessariamente adibiti al servizio pubblico di linea. Per l'attivazione degli interventi, definiti "Servizi di trasporto a chiamata", si sono utilizzati i finanziamenti disponibili per effetto del Regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche, Docup Obiettivo 5b Marche - Anni 1994/99. Asse 3 - Misura 3.2.3.

La misura ha previsto la realizzazione di un sistema di "autobus a chiamata" utilizzando il parco autobus già esistente e l'utilizzo dei servizi di scuolabus esistenti da parte di tutta l'utenza, con loro adeguamento, in modo da permettere il trasporto di adulti.

L'intervento, che ha avuto un notevole riscontro da parte dei Comuni, è stato finora realizzato essenzialmente nelle aree montane delle province di Macerata ed Ancona ed in misura ridotta nella provincia di Pesaro - Urbino. Nel suo complesso l'intervento interessa circa il 40% dei Comuni ricadenti nell'area del Docup Obiettivo 5b (Comuni montani).

Con le risorse nazionali e comunitarie sono stati finanziati i progetti presentati, per un importo complessivo di circa lire 9.000.000.000.

Con riguardo alla legge 140/99 - art.8 (Impianti a fune), sono state presentate al Ministero dell'Industria richieste per esigenze di rinnovamento di impianti collocati in Comuni montani per lire 36.750.716.000. Il finanziamento statale accordato dal 1999 per 20 anni è di lire 544.100.000 annui per complessive 10.882.000.000.

Il finanziamento programmato a favore delle località montane per il programma triennale per l'acquisto di autobus per il trasporto pubblico (legge 194/98) è pari al 30 % dell'investimento da realizzare a livello regionale. L'intervento prevede il contributo a fondo perduto fino al 75% del costo di acquisto (IVA esclusa).

Nel 1999 sono stati utilizzati dai soggetti operanti nei territori montani finanziamenti regionali pari al 21% dei fondi loro destinati.

- b) il mantenimento del patrimonio agro-silvo-pastorale, per il quale, con il Reg. 2081/93 misura 122 Azione 1 (miglioramento boschivo) sono stati impegnati a favore delle Comunità montane fondi pari a lire 11.448.000.000 nel periodo 95-99 di cui nell'esercizio 1999 lire 6.793.000.000 così articolati:

- opere di miglioramento boschivo: lire 3.456.000.000;
- opere di miglioramento castagneti: lire 277.000.000;
- opere di rimboschimento: lire 260.000.000;